

TI_GERICHTE TI-87146 vom 20. Dezember 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-87146

FR: TI_GERICHTE TI-87146 du 20 décembre 2005

IT: TI_GERICHTE TI-87146 del 20 dicembre 2005

Erwägungen

E. 3

gennaio 2006

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull'istanza/decisione del 20 dicembre 2005 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI), Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto

_____, _____, in detenzione a Basilea

(patr. d'ufficio dal lic. iur. _____)

visti gli incarti GIAR 174.2004.3/4/5 e quello della SPI;

ritenuto e considerato

1.

_____ è stato incarcerato il

E. 6

La decisione sull'eventuale proroga della carcerazione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all'originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di particolari ostacoli [...] all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, *Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile*, tesi di dottorato dell'Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

La detenzione (rispettivamente la sua durata) deve rispettare il principio di proporzionalità (DTF 125 II 377 consid. 4; 122 II 148).

La detenzione è inoltre subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza tardare quanto necessario per l'esecuzione o l'allontanamento (art. 13 b cpv. 2 LDDS

secondo cui "va subito fatto il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione", principio di diligenza o di celerità): le autorità competenti sono quindi tenute a rispettare il principio di celerità e a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione avvenga il più rapidamente possibile (DTF 122 II 148 ss.). Il principio di celerità è violato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando le autorità non prendono alcuna disposizione concreta in vista dello sfratto per più di due mesi ed il ritardo non è imputabile né al comportamento dell'interessato, né a quello delle autorità estere (DTF 124 II 49, DTF 30.10.1997 in re K.B. 2A.459/1997, DTF 2A.497/2003). In ogni caso la mancata collaborazione dell'interessato non può giustificare l'inazione delle autorità, le quali, per contro, devono utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione (presentazione alle Ambasciate d'origine, organizzazione test lingua ecc.). In sostanza la detenzione può essere ordinata e mantenuta soltanto se le autorità preposte all'allontanamento fa subito il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 13b cpv. 3 LDDS); unicamente se è rispettata tale condizione si può affermare che la detenzione ha quale scopo quello di assicurare l'allontanamento (A. Wurzbürger, La jurisprudence recente du Tribunal fédéral en matière des étrangers, en Revue de droit administratif et de droit fiscal, settembre 1997, p. 65ss). Tali conclusioni rimangono valide anche dopo la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS e l'introduzione dell'art. 12f LDDS - mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà (FF 2003, 4990) -: dette modifiche non hanno comportato né l'abrogazione dell'art. 13b cpv. 3 LDDS né un cambiamento della giurisprudenza del Tribunale federale, che nelle recenti decisioni ha confermato quella anteriore a dette modifiche (cfr. DTF 2A.686/2005 e DTF 2A.530.2005 nelle quali si fa riferimento alla DTF 124 II 49).

In conclusione, la violazione dell'obbligo di diligenza/principio di celerità da parte delle autorità preposte all'allontanamento può quindi condurre alla scarcerazione dell'interessato.

Nella procedura di proroga della carcerazione amministrativa il giudice deve esaminare se i motivi per la detenzione sono tuttora dati (art. 13b cpv. 2 LDDS), se sussistono degli ostacoli particolari che si oppongono all'allontanamento (art. 13b cpv. 2 LDDS) e, riesaminare se le autorità hanno rispettato l'obbligo di celerità e fatto tutto il possibile per l'attuazione dell'allontanamento (art. 13b cpv. 3 LDDS).

E. 7

In concreto, a prescindere dalla collaborazione o meno dell'interessato - che peraltro nel corso dell'udienza del 29 dicembre 2005, dopo aver ribadito di essere cittadino della Costa d'Avorio e di chiamarsi _____, pur ammettendo di non avere fatto nulla da quanto si trova in detenzione a Basilea per contattare le autorità del proprio Paese al fine di ottenere un documento di viaggio, ha precisato che se le autorità preposte all'allontanamento lo avessero condotto all'Ambasciata del suo Paese, ciò che dal 6 ottobre 2005 non è avvenuto, egli non si sarebbe comunque opposto - emerge che le autorità non hanno rispettato il disposto dell'art. 13b cpv. 3 LDDS.

Nel caso in esame questo giudice ha deciso la carcerazione (tre mesi) in vista dell'allontanamento di _____ il 6 ottobre 2005. Giova ricordare che precedentemente, il 29.10.2004 (cfr. rapporto di polizia 3.11.2004) ed il 20.4.2005 (cfr. rapporto di polizia 11.5.2005), lo straniero era stato sottoposto a due test lingua, dal primo era emerso trattarsi

di cittadino del Togo, dal secondo invece cittadino della Costa d'Avorio, come peraltro da lui sostenuto (anche in Germania). Dalla documentazione trasmessa dalle autorità tedesche ancora nel corso dell'estate 2005 risulta che lo straniero aveva presentato domanda d'asilo anche in Germania, presentandosi quale cittadino della Costa d'Avorio e dichiarando di chiamarsi _____. Ciononostante le autorità competenti hanno preso contatto con l'Ambasciata della Costa d'Avorio per il tramite dell'UFM soltanto nella seconda metà del corrente mese.

In particolare, a far tempo dal 6 ottobre 2005 sono intervenuti i seguenti atti:

- in data 21 novembre 2005, a seguito della richiesta 19 novembre 2005 volta a sapere se _____ ed altri due cittadini stranieri si trovassero o meno in stato detentivo, la SPI ha comunicato all'UFM l'avvenuta incarcerazione a Basilea dello straniero in vista dell'allontanamento;
- con scritto 6 dicembre 2005 il difensore di _____ ha chiesto alla SPI informazioni su quanto intrapreso per accertare l'identità del patrocinato, rispettivamente per ottenere i documenti necessari al rimpatrio;
- con lettera 12 dicembre 2005 la SPI ha comunicato al difensore di _____ che quest'ultimo aveva depositato domanda di asilo sotto altre generalità anche in Germania, sottacendo tale fatto alle autorità ed ammettendolo soltanto nel corso dell'udienza 6.10.2005 dinanzi a questo giudice e che un esperto incaricato dall'UFM lo avrebbe indicato come possibile cittadino del Togo, precisando pure che la durata della carcerazione dipende dalla disponibilità dell'interessato a prestare collaborazione per l'ottenimento di un documento di viaggio: trattasi, vale la pena evidenziarlo, di informazioni già note al legale, sia perché contenute nella decisione 5 ottobre 2005, rispettivamente in quella di questo giudice 6 ottobre 2005, sia perché agli atti dell'incarto GIAR 174.2004.3 visionato dal legale presso questo Ufficio (e peraltro incomplete, ritenuto che da un successivo test lingua del 28.4.2005 è emerso che _____ è cittadino della Costa d'Avorio);
- sempre il 12 dicembre 2005 la SPI "allo scopo di garantire il principio di celerità" (ad oltre due mesi dalla carcerazione?) ha chiesto alla polizia di verbalizzare _____ circa la sue vere generalità e la sua volontà a collaborare per l'ottenimento di documenti di viaggio;
- il 14 dicembre 2005 _____ è stato sentito dalla Polizia cantonale, in tale sede egli ha ribadito di essere cittadino della Costa d'Avorio, di non voler tornare nel proprio Paese di origine e di non aver intrapreso nulla per l'ottenimento dei documenti di viaggio, prendendo atto nel contempo dell'intenzione della SPI di richiedere una proroga di tre mesi della carcerazione;
- preso atto delle suddette dichiarazioni, con scritto del 19 dicembre 2005 la SPI ha invitato l'UFM a procedere all'identificazione dell'interessato in vista del rilascio dei documenti;
- con fax 19 dicembre 2005 l'UFM, con riferimento ad un colloquio telefonico di pari data, ha comunicato alla SPI "Nous prevoyons de présenter le susnommé a l'Ambassade de Côte d'Ivoire a Berne pour une audition. Nous demanderons a l'Ambassade de nous accorder une audience au cours du mois de janvier 2006. Dès que la date et l'heure de cette audition seront connues, nous vous le ferons savoir" da cui emerge che nel corso del gennaio 2006 _____ verrà presentato all'Ambasciata della Costa d'Avorio a Berna per un'audizione.

In sostanza dal 6 ottobre 2005 al 19 dicembre 2005 (l'interrogatorio da parte della polizia il 14 dicembre 2005 non potendosi considerare quale disposizione concreta in vista dell'allontanamento), quindi per oltre due mesi, l'autorità preposta all'allontanamento è rimasta del tutto inattiva - seppure nella decisione 6 ottobre 2005 questo giudice l'avesse espressamente invitata "ad attivarsi per quanto di sua competenza nel rispetto del principio di celerità" -, né dagli atti emergono elementi per ritenere che ciò sia stato causato dal comportamento delle autorità estere (ad esempio ritardo nel fornire indicazioni o impossibilità di fissare un colloquio con l'interessato) o da quello dell'interessato (ad esempio rifiuto di presentarsi ad un'audizione). In tale contesto, poco importa che l'interessato non collabori per la propria identificazione e per l'ottenimento dei documenti per il viaggio, dovendo le autorità preposte comunque utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per rendere possibile l'allontanamento indipendentemente dalla mancata collaborazione dello straniero.

Alla luce di quanto precede, la protrazione di tre mesi della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto _____ non può essere accordata, avendo le autorità preposte all'allontanamento violato l'art. 13 b cpv. 3 LDDS, e meglio l'obbligo di diligenza ed il principio di celerità. Una protrazione della carcerazione sarebbe quindi contraria al principio di proporzionalità. Di conseguenza la carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto _____ non potrà protrarsi oltre il 6 gennaio 2006, data di scadenza del periodo di carcerazione deciso da questo giudice con decisione 6 ottobre 2005 (inc. GIAR 174.2004.3).

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di legge,

decide:

1. La decisione/istanza 20 dicembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto _____ è respinta.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata) a:

giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.